

Marca da bollo  
€ 16,00

**AL COMUNE DI MOENA**  
**Piaz de Sotegrava n. 20**  
**38065 MOENA**

**Domanda per il rilascio del tesserino di hobbista**

(articolo 20 ter della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17  
e articolo 20 bis del regolamento di esecuzione)

Il/La sottoscritto/a Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
luogo di nascita: stato \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
data di nascita \_\_\_\_\_ cittadinanza \_\_\_\_\_ sesso M  F   
residenza: Prov. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
via, piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ cellulare \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
email/PEC \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

Il rilascio del tesserino di hobbista di cui all'articolo 20 ter della legge provinciale n. 17 del 30 luglio 2010 per partecipare ai mercatini riservati agli hobbisti.

**A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**



## NOTA

Verificare presso il Comune ove si presenta la domanda, se il Comune stesso ha stabilito eventuali diritti di istruttoria. In caso affermativo accertare gli importi dovuti e le modalità di pagamento. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria va allegata alla presente domanda.

### Note esplicative:

- (1) per i residenti nella provincia di Trento, la domanda è presentata al comune di residenza.  
Per i residenti in un'altra regione o nella provincia autonoma di Bolzano, la domanda è presentata al Comune di Trento.
- (2) Art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59
1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
    - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
    - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
    - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
    - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
    - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
    - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
  2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
  3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
  4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
- (3) per nucleo familiare si considera quello definito all'articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 che stabilisce "1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune."

In presenza della domanda completa in tutti i suoi elementi e degli allegati richiesti, il tesserino identificativo è rilasciato dal comune competente entro quindici giorni dalla sua presentazione.